

N. R.G. 13531/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. R D P	presidente
dott. C B	giudice
dott. A C	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **13531/2021** promossa da:

F M (C.F.) con il patrocinio dell'avv. L G

attore

contro

Q S S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA) con il patrocinio  
dell'avv. V R

convenuta

**Conclusioni**

Per parte attrice:

*“Nel merito: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertato per i motivi indicati in narrativa che la revoca del signor M dall’incarico di amministratore unico della società Q S S.r.l. è avvenuta senza giusta causa e, in particolare, senza che la stessa fosse giustificata dalle specifiche motivazioni indicate nel provvedimento di revoca prot. 12038 in data 19 dicembre 2019; accertata pertanto la sussistenza ai sensi dell’art. 2383, terzo comma, cod. civ. del diritto del signor M al risarcimento del danno dallo stesso patito a causa della revoca anticipata senza giusta causa, voglia il Tribunale adito condannare la società Q S S.r.l. in persona del suo legale rappresentate, al risarcimento predetto, quantificando quest’ultimo in misura pari all’emolumento che l’attore avrebbe conseguito dalla prestazione gestoria se avesse potuto svolgerla sino alla scadenza inizialmente concordata, ovvero il compenso residuo dal 19 dicembre 2019 al 9 giugno 2020, pari ad euro 5.445,25 oltre accessori di legge, e, di conseguenza, accertato*



*che tale somma era già stata versata dalla società al signor M in via anticipata, voglia il Tribunale accertare e dichiarare il diritto dell'attore a ritenere legittimamente tali somme, ovvero dichiarare che nulla lo stesso deve restituire alla Q S;*

*non solo, accertato che il provvedimento di revoca dell'attore dalla carica di amministratore della società convenuta e le infondate motivazioni addotte a sua giustificazione sono state rese note sia a tutto il personale della società Q S S.r.l. e del Comune di Q d'O, sia alla popolazione del medesimo Comune, con commenti su quotidiani locali, voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la società Q S S.r.l. al risarcimento del danno subito dall'attore per la lesione cagionata alla sua immagine e professionalità, quantificando il danno predetto in via equitativa.*

*Sulla domanda riconvenzionale proposta da controparte: si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.*

*Con rinnovo delle istanze istruttorie non ammesse.*

*Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”.*

Per parte convenuta:

*“a) Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare che la revoca del sig. F M dalla carica di amministratore unico della Q S s.r.l. è avvenuta per giusta causa a seguito del mutamento dell'assetto politico - amministrativo del comune di Q D'O e, per l'effetto, rigettare le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;*

*b) nel merito ed in via subordinata, accertare e dichiarare che la revoca del sig. F M dalla carica di amministratore unico della Q S s.r.l. è avvenuta per giusta causa a seguito della mala gestione della Q S s.r.l. e, pertanto, rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto;*

*c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la revoca dell'incarico di amministratore unico della Q S s.r.l. del sig. F M è avvenuta per giusta causa e, per l'effetto, condannare l'attore alla restituzione e, quindi, al pagamento dell'importo di €. 5.445,25 a titolo di compenso percepito illegittimamente e/o senza causa;*

*e) condannare l'attore al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.*



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1.- Fatto e svolgimento del processo.

1.1.- Con atto di citazione notificato in data 24.11.2021, F M ha convenuto in giudizio la Q S s.r.l. in liquidazione chiedendo al tribunale di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale dallo stesso patito in conseguenza dell'anticipata illegittima interruzione dell'incarico di amministratore unico rivestito presso la società convenuta, previo accertamento dell'assenza di giusta causa del provvedimento di revoca, con conseguente declaratoria del diritto dell'attore a trattenere la somma anticipatagli di € 5.445,25, pari al compenso relativo al periodo dal 19.12.2019 al 9.6.2020, che avrebbe conseguito se non fosse intervenuta la revoca; M ha altresì domandato il risarcimento del danno non patrimoniale *“per lesione all'immagine e alla professionalità”* asseritamente derivante dall'indebita divulgazione al personale della società, ai dipendenti del Comune e alla popolazione cittadina delle infondate motivazioni poste a sostegno della revoca, danno di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa.

1.2.- Si è costituita in giudizio la società convenuta che ha contestato la fondatezza delle domande avversarie affermando, *“in via principale”*, la legittimità della revoca ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, d. lgs. 267/2000, per intervenuto mutamento dell'assetto politico-amministrativo del Comune a seguito della sospensione del Consiglio comunale e della contestuale nomina del Commissario prefettizio, con poteri di sindaco, giunta e consiglio, e sostenendo, *“in via subordinata”*, l'esistenza della giusta causa in ragione della negligente gestione amministrativa della società imputabile all'a.u. La convenuta ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 5.445,25 illegittimamente trattenuto.

1.3.- Alla prima udienza di trattazione sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'esito dello scambio delle relative memorie, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, rimessa al collegio previa concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

2.- La Q S s.r.l. (oggi in liquidazione) è una società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Q d'O, costituita con atto notarile del 20.7.2006, che ha per oggetto sociale *“la produzione di servizi di interesse generale... l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente”* e di *“servizi di committenza”*, potendo, *“in particolare ... svolgere le attività di: costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, culturali, parcheggi... autosilos, autostazioni, ed ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso; (...) gestione della*



*Farmacia Comunale di Q d'O di cui è titolare il Comune socio ...; (...) costruzione e gestione di parchi solari, centrali a biomasse, eoliche, idroelettriche e d in generale ogni impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili; (...) gestione di servizi cimiteriali e manutenzione di beni e strutture pubbliche cimiteriali ... ” etc (cfr. doc. 2 parte attrice).*

Sulla scorta del combinato disposto degli artt. 10 e 15 dello statuto, secondo cui la società è amministrata da un amministratore unico che viene nominato dal “socio”, rappresentato dal sindaco (cfr. art. 13 statuto e art. 9, comma 3, d. lgs. n. 175/2016), con decreto n. 5308 del 22.5.2019, il sindaco Andrea Soregaroli nominò amministratore unico della società il geom. F M per un anno decorrente dal 10.6.2019 al 9.6.2020 (cfr. doc. 1 di parte attrice).

Emerge dalla lettura degli atti che, a seguito delle dimissioni di undici consiglieri comunali su dodici presentate in data 28.11.2019, con decreto n. 0074320 del 29.11.2019, il Prefetto di Brescia sospese, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), par. 3, TUEL il consiglio comunale, nominando *ex art.* 141, comma 7, commissario prefettizio la dott.ssa M V, a cui venne affidata la provvisoria gestione dell’ente con poteri di sindaco, giunta e consiglio (cfr. doc. 1 di parte convenuta).

Entrambe le parti hanno prodotto il provvedimento prot. n. 276 del 19.12.2019, immediatamente esecutivo, con cui il predetto Commissario ha revocato l’attore dalla carica di amministratore, contestandogli l’inadempimento agli obblighi informativi - statutari e di legge - inerenti la gestione della partecipata. Nel decreto di revoca risulta, in particolare, addebitato all’a.u. di aver omesso:

- i) di rispondere in modo adeguato ed esaustivo alle plurime richieste di informazioni pervenutegli dall’Ente nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2019, così come elencate nel provvedimento;*
- ii) di fornire la situazione economico-finanziaria della società aggiornata al 30.9.2019, come richiesto dal Commissario Prefettizio con nota del 6.12.2019;*
- iii) di trasmettere al Segretario Comunale le informazioni necessarie ad elaborare il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, come richiesto con nota del 6.12.2019;*
- iv) di fornire le suddette informazioni e documentazione anche in occasione dell’incontro del 12.12.2019, svoltosi su richiesta dallo stesso a.u. alla presenza, oltre che dell’attore e del precedente a.u., del Commissario prefettizio, del Segretario comunale, del Revisore dei conti, dei responsabili finanziario, della segreteria e del territorio e di altri tecnici;*
- v) di rispondere all’ulteriore sollecitazione del Commissario prefettizio del 13.12.2019 inerente la trasmissione urgente della situazione contabile della società al 30.9.2019 e della proposta di “Piano operativo societario del triennio 2020/2022, quale atto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2020/2022 dell’Ente”;*



vi) di presentare, entro il 30 novembre 2019, il bilancio di previsione della società unitamente al “Piano operativo annuale di sviluppo della società” (cfr. doc. 3 di parte attrice).

Nella propria comparsa di costituzione, la convenuta ha altresì evidenziato che l’attore, carente per sua stessa ammissione delle competenze necessarie alla tenuta della contabilità societaria, avrebbe nominato “solo in data 16.12.2019” quale professionista di fiducia l’ex amministratore Valeriano Ravelli (durante la cui gestione la società avrebbe iniziato a versare in stato di tensione e insolvenza), nonché chiesto al Comune il trasferimento di fondi in favore della società secondo un “iter a dir poco non consono e... non previsto per legge”, presentando una breve relazione contabile e omettendo la presentazione della programmazione del piano operativo.

2.1.- Lamenta l’attore che, venutasi a creare a seguito del malore improvviso occorso al sindaco una situazione di “tensione all’interno del Consiglio e della Giunta del comune”, si sarebbero susseguite nei suoi confronti richieste di chiarimenti, anche ripetitive, determinanti uno stato di confusione e difficoltà di evasione, alle quali comunque l’attore avrebbe fornito “pronta risposta” in occasione dell’assemblea ordinaria del 30 settembre 2019. Il mancato separato riscontro delle singole - precedenti e successive - richieste di assessori e Segretario comunale avrebbe, invece, trovato la sua giustificazione nel chiarimento offerto dallo stesso Sindaco Soregaroli nel corso della predetta assemblea, secondo cui “ogni istanza configurante esercizio del controllo sulla Società avrebbe dovuto pervenire esclusivamente dal Sindaco” (cfr. atto di citazione, pag. 4 e verbale di assemblea del 30.9.2019).

Lamenta, ancora, l’attore che la Giunta comunale avrebbe assunto posizioni e atti di indirizzo verso la Q S opposti a quelli sino a quel momento palesati, costringendo la società a interrompere i progetti che le erano stati affidati. In tale situazione di incertezza e indicazioni contraddittorie, l’attore avrebbe ripetutamente richiesto al Comune, da un lato, di chiarire le proprie intenzioni in termini di prosieguo dei progetti contemplanti grandi opere affidati alla Q, d’altro lato, di consentirgli la nomina di un professionista al quale affidare l’incarico “di aggiornare la situazione patrimoniale della società, già illustrata nell’assemblea del 30 settembre 2019, ma da aggiornare sulla scorta dei nuovi indirizzi che parevano in corso di assunzione da parte della Giunta Comunale” (cfr. atto di citazione, pag. 5), autorizzazione mai pervenuta.

Da ultimo, l’attore evidenzia come le uniche ragioni valutabili ai fini della verifica della sussistenza della giusta causa siano quelle espresse nel provvedimento di revoca, non potendo la società integrarle o modificarle in sede di difesa giudiziale.

2.2.- A tali doglianze ha replicato la convenuta rimarcando, in primo luogo, il diritto del Comune, quale socio unico della società a partecipazione pubblica, di procedere alla nomina dell’organo



amministrativo sulla scorta di un rapporto fiduciario, tipicamente fondato sull'*intuitus personae* e tale da venir meno con il mutamento del quadro politico-amministrativo, secondo il noto sistema dello *spoil system*, richiamando sul punto le disposizioni dell'art. 50, comma 8, TUEL; difese a cui l'attore ha opposto la mancata specifica indicazione nel provvedimento contestato del mutamento della maggioranza quale motivo di revoca.

Subordinatamente a tale presupposto - ritenuto dalla convenuta "di per sé idoneo e sufficiente" a legittimare la decisione - la società ha ribadito le contestazioni elevate nel provvedimento, evidenziando l'inadempimento protratto e ingiustificato dell'amministratore agli obblighi informativi statutari e di legge sopra richiamati.

3.- Giova, in primo luogo, chiarirsi - sebbene la questione non trovi menzione nelle difese delle parti - che lo statuto della Q S s.r.l., in punto di esercizio dei poteri di nomina, designazione e revoca degli amministratori, opera una sorta di sovrapposizione - non sempre tecnicamente precisa - tra competenze proprie dell'assemblea e poteri attribuiti direttamente al "socio" unico. La questione non è di poco conto se si considera che, nella specie, la revoca è stata decisa con decreto del Commissario prefettizio nell'esercizio dei poteri di sindaco, in assenza di convocazione e celebrazione dell'assemblea societaria, organo naturalmente deputato ad assumere tale deliberazione.

Se, infatti, l'art. 16 prevede espressamente che *"la revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione"*, il precedente art. 10, nel disciplinare l'"Assemblea" ed elencare le materie di sua competenza, prevede che sia *"Il socio" a "decide[re] sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto ... In particolare ... b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'Amministratore unico e del Presidente e dei Consiglieri"*.

In tal modo lo statuto fa, evidentemente, coincidere l'organo assembleare con la persona del suo unico membro, alla quale attribuisce espressamente il potere di nomina dell'amministratore, necessariamente collegato a quello di revoca (attribuito invece anche formalmente all'assemblea).

L'evidente sovrapposizione dei concetti in una ipotesi di partecipazione pubblica totalitaria a carattere necessario impone, anche in applicazione del principio di conservazione degli atti, di considerare conforme a statuto l'esercizio da parte del socio unico del potere di revoca, del resto contemplato dalla stessa legge (cfr. art. 9, comma 7, d. lgs. n. 175/2016 e art. 50, comma 8, TUEL)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Competenza specifica dell'assemblea prevista dall'art. 15 dello statuto, in conformità al dettato dell'art. 11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 175/2016, è invece quella concernente l'assunzione *"con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"* della decisione di affidare l'amministrazione a *"un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri"*, la cui scelta *"assicuri il rispetto"*





Come al riguardo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di società partecipate da ente pubblico, ferma l'autonomia tra i due soggetti - non essendo consentito all'ente di incidere unilateralmente sul suo svolgimento e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare proprio a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società (Cass. S.U. n. 7799 del 2005) - *“quando l'ente pubblico nomina e revoca gli amministratori della società, non esercita un potere a titolo proprio ma esercita l'ordinario potere dell'assemblea, ad essa surrogandosi, quale organo della società, per autorizzazione della legge o dello statuto”* (Cass. S.U. n. 16335/2019, conf. a Cass. S.U. nn. 1237 del 2015 e 24591 del 2016).

4.- Svolta tale necessaria premessa, ritiene, nel merito, il tribunale che il riferimento all'art. 50, commi 8 e 9, TUEL in quanto espressione del sistema dello *spoil system* non sia pertinente al caso di specie, in cui il venir meno del precedente assetto amministrativo non si è verificato per effetto di un mutato quadro politico, all'esito di ordinarie elezioni amministrative, ma quale conseguenza del provvedimento prefettizio di scioglimento degli organi comunali e contestuale commissariamento.

La logica propria del c.d. *spoil system* di consentire alla nuova maggioranza politica di nominare amministratori di stretta fiducia del governo neo-insediato non appare, invero, rinvenibile nella fattispecie in oggetto, ove la revoca è espressamente avvenuta in ragione di *“fatti idonei ... ad incidere negativamente sulla prosecuzione del rapporto di servizio instaurato dalla precedente amministrazione ora sospesa, e tali da precludere l'affidamento sulle attitudini e capacità dell'amministratore attualmente in carica”* (cfr. decreto di revoca) e ove il richiamo all'art. 50, comma 8, TUEL<sup>2</sup> contenuto nell'elenco della normativa citata nell'incipit del decreto è palesemente privo dei caratteri di autonoma ragione di dismissione dell'incarico, apparendo piuttosto quale generico riferimento ai poteri di nomina e revoca propri del sindaco.

Inconferente è, quindi, anche il richiamo - operato dalla difesa convenuta - all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 16335/2019, relativa ad un caso di revoca (ad un anno dalla precedente nomina triennale) degli amministratori di società di servizi interamente partecipata dall'ente pubblico da parte del neo-eletto sindaco della città; in tale pronuncia la S.C. si limita, infatti, a statuire che *“la previsione dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce al Sindaco il potere di revoca degli amministratori delle società partecipate dal Comune*

---

*del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno”.*

<sup>2</sup> Art. 50, comma 8, T.U.E.L.: *“Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”.*



*entro 45 giorni dal suo insediamento, integra di per sé una giusta causa di detta revoca, poiché tale disposizione ha una propria autonoma rilevanza rispetto alle prescritte regole statutarie ed assembleari e, fra l'ente locale e i menzionati amministratori, sussiste un rapporto di natura fiduciaria fondato sull'"intuitus personae"".*

In motivazione la S.C. ben chiarisce la *ratio* della nomina fiduciaria cui corrisponde il potere di revoca esercitabile *ad nutum* al mutare del “quadro politico” dovuto a “nuove elezioni”, laddove afferma che “è innegabile che il Comune proceda alla nomina degli amministratori di una società controllata (ovvero di coloro che ne rivestono la carica apicale) sulla scorta di un rapporto di natura fiduciaria, fondato sull'intuitus personae: nella designazione, ancorché subordinata al possesso di determinati requisiti oggettivi, ha infatti valenza preponderante la valutazione della attitudine dei prescelti a conformare le loro scelte imprenditoriali all'indirizzo politico espresso dall'ente, e di perseguire, secondo le priorità e le modalità da questo indicate, gli obiettivi di gestione della partecipata che l'amministrazione comunale si propone di raggiungere. Allorché, a seguito di nuove elezioni, venga a mutare il quadro politico- amministrativo, il rapporto fiduciario viene necessariamente meno. Attraverso le disposizioni in esame, il legislatore ha dunque inteso farsi carico della necessità della nuova amministrazione di poter contare sull'immediata disponibilità di soggetti che si rendano interpreti delle sue nuove linee di indirizzo e delle diverse finalità della gestione, senza dover sottostare ai tempi lunghi occorrenti per verificare se gli amministratori in carica, "eredità" del precedente governo cittadino, siano in grado di corrispondere a tali mutate esigenze”.

Le suddette valutazioni non sono, all'evidenza, implicate nel provvedimento di revoca del M, emesso non già dal nuovo sindaco eletto, bensì dal Commissario prefettizio nominato a seguito di sospensione degli organi comunali, in ragione delle “gravi inadempienze” riscontrate nell'operato dell'amministratore.

Trovando, conseguentemente, applicazione il principio in base al quale “in tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori” (Cass. n. 21495/2020, conf. a Cass. n. 2037/2018), è unicamente ai motivi di revoca espressi nel decreto del 19.12.2019 a firma del Commissario prefettizio che va fatto riferimento onde verificare la sussistenza della dichiarata giusta causa.

5.- Come altresì noto, nella materia in oggetto, spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie (*ex multis*, Cass. n. 2037/2018).





Nel caso in esame si è visto che la revoca si fonda su plurime omissioni contestate al Marini, concernenti, in particolare:

- i) la mancata risposta, in modo adeguato ed esaustivo, alle plurime richieste di informazioni pervenutegli dall'Ente nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2019, così come elencate nel provvedimento;
- ii) l'omesso invio della situazione economico-finanziaria della società aggiornata al 30.9.2019, come richiesto dal Commissario Prefettizio con nota del 6.12.2019;
- iii) la mancata trasmissione al Segretario Comunale delle informazioni necessarie a elaborare il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, come richiesto con nota del 6.12.2019;
- iv) l'omessa evasione delle suddette richieste anche in occasione dell'incontro del 12.12.2019, svoltosi su sollecitazione dello stesso a.u. alla presenza, oltre che dell'attore e del precedente a.u., del Commissario prefettizio, del Segretario comunale, del Revisore dei conti, dei responsabili finanziario, della segreteria e del territorio e di altri tecnici;
- v) il mancato positivo riscontro dell'ulteriore sollecito inviato dal Commissario prefettizio in data 13.12.2019 relativo alla trasmissione urgente della situazione contabile della società al 30.9.2019 e della proposta di "*Piano operativo societario del triennio 2020/2022, quale atto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2020/2022 dell'Ente*";
- vi) l'omessa presentazione, entro il 30 novembre 2019, del bilancio di previsione della società unitamente al "*Piano operativo annuale di sviluppo della società*" (cfr. doc. 3 di parte attrice).

Ritiene il collegio, in via assorbente, che vi sia la prova del mancato assolvimento, da parte dell'amministratore unico, dei fondamentali compiti - allo stesso demandati dalla legge e dallo statuto in via esclusiva e non delegabile - di regolare tenuta della contabilità e di formazione del bilancio e, più in generale, dell'obbligo di offrire alla compagine una informativa corretta ed esaustiva in ordine ai principali fatti di gestione e dati previsionali.

In particolare, a norma dell'art. 21 dello statuto della Q S, "*l'amministratore unico relazionerà sull'attività svolta secondo le seguenti modalità: entro la fine del mese di novembre di ciascun anno presenterà il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società per l'anno successivo*".

Orbene, nel caso in esame, è documentale che, alle plurime richieste degli organi comunali a ciò legittimati (Giunta, singoli Assessori e gruppi di Assessori), prima, e del Commissario prefettizio, poi, di ricevere dal M, tra l'altro, il bilancio di verifica alla data del 30.6.2019, una dettagliata relazione sull'andamento delle attività, l'elenco degli incarichi di consulenza in essere con relativi contratti/disciplinari, il bilancio di previsione e il Piano operativo annuale di sviluppo, l'a.u. non abbia



adeguatamente risposto, essendosi limitato, in sede di assemblea del 30.9.2019, a fornire una ricostruzione di dati storici - verosimilmente già in possesso del socio pubblico - relativi alla nascita dei tre progetti "in cantiere" (impianto trattamento reflui zootecnici, tempio crematorio e farmacia comunale) e a fornire una situazione patrimoniale palesemente carente tanto in riferimento all'esercizio in chiusura, quanto ai dati prospettici (cfr. all. B al verbale di assemblea del 30.9.2019).

Non può, conseguentemente, ritenersi evasa la richiesta (più volte sollecitata dal Commissario prefettizio: si vedano le note del 6.12.2019 e del 13.12.2019) di presentazione della relazione sulla situazione contabile aggiornata al 30.9.2019 unitamente alla proposta del piano operativo societario del triennio 2020/2022, atti propedeutici alla formazione del bilancio di previsione 2020/2022 del Comune, da porre in essere a norma dell'art. 21 dello statuto della partecipata entro la fine del mese di novembre. Per stessa ammissione dell'a.u. le ragioni di tali omissioni dovevano rinvenirsi nella carenza in capo all'organo amministrativo delle competenze e dei requisiti professionali necessari alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione della situazione patrimoniale (cfr. atto di citazione, pag. 6<sup>3</sup>), per far fronte ai quali il M aveva chiesto al Comune l'autorizzazione a nominare un proprio consulente contabile/fiscale di fiducia, nomina che - invero senza riscontro da parte del socio unico (che riteneva tale nulla osta non necessario) - avveniva solo in data 16.12.2019 (cfr. lettera del M al Commissario prefettizio del 9.12.2019 *sub* doc. 9), a fronte della nomina del M risalente al giugno dello stesso anno e di scadenze contabili previste per i mesi di settembre e novembre.

Nessun riferimento, nelle lettere di risposta dell'a.u. alle richieste del Commissario prefettizio, si rinviene quanto al piano operativo della società per il triennio 2020-2022, relazione che, peraltro, non appariva richiedere competenze professionali specifiche ulteriori a quelle di un amministratore dotato di ordinaria esperienza. Né al riguardo è determinante il riferimento al già citato verbale assembleare del 30.9.2019 ove - come già rilevato - in relazione ai progetti in corso d'opera l'organo amministrativo si limitava a poco più che una ricostruzione storica senza fornire alcun preciso dato tecnico previsionale e senza indicare specifiche linee di intervento future<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Ove si legge: "*il signor M non disponeva delle competenze tecniche necessarie e sufficienti per aggiornare le situazioni contabili della società e, pertanto, aveva oggettivo bisogno di un supporto esterno*".

<sup>4</sup> In relazione agli interventi programmatici inerenti il progetto della farmacia comunale, la relazione a verbale dell'a.u. ipotizza la proposta di non meglio precisate "*modifiche alla delibera C.C. 23/2018, per tenere conto della nuova localizzazione e, contestualmente, per valorizzare il progetto della ristrutturazione della cascina comunale...*, l'Amministratore proporrà la riconversione di quest'ultimo progetto per insediarvi una nuova attività, i cui contorni si stanno delineando con il sig. Sindaco"; si prospetta, quindi, l'affidamento a terzi in concessione della farmacia, con riserva di meglio circostanziare l'ipotesi.

Quanto al tempio crematorio, richiamati gli atti adottati sino a quel momento dall'Ente e descritto genericamente il progetto architettonico e funzionale presentato già ad ottobre 2016, in riferimento alla fattibilità tecnico-economica e agli interventi futuri, l'a.u. si limita a prospettare l'affidamento a terzo concessionario, riferendo, senza riportare alcun preciso elemento, di una "*prima bozza di analisi economico-finanziaria a carattere informale effettuata dalla Q S e sottoposta all'Assessore al bilancio*", da cui "*emergerebbe la piena sostenibilità dell'intervento*".



Intervenuta la revoca dell'a.u. in data 19.12.2019, l'offerta da parte dello stesso della *"copia del bilancio di esercizio al 31.12.2019"* della Q S s.r.l., del *"bilancio finanziario anno 2020"* e della *"proposta di piano operativo 2020-21-22"* (cfr. doc. 11 di parte attrice) in data 20.12.2019 giungeva, evidentemente, intempestiva.

Invero, a fronte delle farraginose contestazioni e difese svolte dal M in ordine alle singole contestazioni rivoltegli, ciò che appare dirimente e idoneo a fondare giusta causa di revoca è, in via assorbente, la mancata nomina, per metà mandato, di un responsabile della tenuta dei conti nonché l'omessa presentazione di una adeguata ed effettiva relazione sullo stato patrimoniale della società già al 30.9.2019, omissione perpetrata sino a oltre la scadenza statutaria del 30.11.2019.

6.- Ne deriva il necessario rigetto della domanda di accertamento negativo svolta dall'attore e la conseguente reiezione delle collegate domande di condanna risarcitoria.

Con particolare riferimento al danno non patrimoniale, va altresì rilevato che la lesione della sfera soggettiva dell'attore, con particolare riferimento alla sua *"immagine e professionalità"*, risulta carente di allegazione e prova tanto in ordine alla condotta illecita attribuita alla società (divulgazione al personale interno ed esterno all'Ente delle ragioni della revoca), quanto in ordine alle conseguenze lesive, come anche in riferimento al presunto nesso causale.

Nelle scarse pagine web prodotte *sub* doc. 13, di cui solo due recanti data e autore della pubblicazione, la notizia della revoca dell'a.u. da parte del Commissario prefettizio risulta riportata in modalità del tutto neutra: l'Agenzia Media Brescia 2 si limita, infatti, a segnalare *"Q S, il commissario revoca F M"*; del pari, il sito BsNews.it riporta senza commenti o valutazioni di sorta la seguente circostanza: *"Il commissario prefettizio M V ha deciso di rimuovere il forzista F M dall'incarico di Amministratore delegato della Q S. La decisione è arrivata nelle scorse ore e pone ufficialmente fine alla querelle che aveva portato alla caduta dell'amministrazione comunale"*.

7.- La sussistenza della giusta causa di revoca comporta, per contro, l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, avente ad oggetto la ripetizione della somma indebitamente trattenuta dal M di € 5.445,25, pari al compenso, anticipato all'a.u., che sarebbe allo stesso spettato per il residuo tempo del mandato laddove non fosse intervenuta la revoca, importo da maggiorarsi degli

---

Da ultimo, in merito al progetto di impianto trattamento reflui zootecnici, risalente al 2014, dopo aver segnalato problemi interpretativi inerenti la qualificazione del materiale uscente dall'impianto con possibili ripercussioni sul livello territoriale delle autorizzazioni, quanto agli elementi economici l'a.u. si limita a riferire che *"con l'Assessore al Bilancio ed i Rappresentati di IRLE... si sono fatti alcuni approfondimenti in merito alla sostenibilità economica dell'opera, che sembra sussistere in maniera decisa"*.

Nessuna specifica linea programmatica per il triennio a venire risulta chiarita nella relazione in esame, che sul punto rinvia a un successivo momento valutativo da operarsi con la Giunta, limitandosi a prevedere la prosecuzione *"con i progetti in corso affidati"*.



interessi legali che, a mente dell'art. 2033 c.c., decorrono dal giorno della domanda, in mancanza di allegazione e prova della malafede dell'*accipiens*.

8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. 147/2022), per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale, queste ultime ridotte del 50% in ragione della natura documentale della causa e del deposito, da parte della convenuta, della sola seconda memoria *ex art. 183*, sesto comma, c.p.c. e di scritti difensivi finali ripetitivi delle precedenti difese. Tali spese vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

**p.q.m.**

il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, rigetta le domande proposte da F M nei confronti di Q S s.r.l. in liquidazione; in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna F M alla restituzione in favore di Q S s.r.l. della somma di € 5.445,25 oltre interessi legali dalla data della domanda; condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 3.386,50 a titolo di compensi ed € 237,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Brescia, 12 novembre 2023

Il giudice relatore

dott. A C

Il presidente

dott. R D P

